

Roma 16 settembre 2005

Contributi economici illecitamente richiesti ai parenti
dei soggetti con handicap grave e degli
ultrasessantacinquenni non autosufficienti

Purtroppo, anche perché molti cittadini sono disinformati, numerosi sono ancora i Comuni singoli e associati, le Province e le ASL che pretendono e ottengono contributi economici dai parenti di assistiti maggiorenni.

Si ricorda che da quasi un anno è in vigore la legge 8 novembre 2000, n. 328 **“Legge quadro per la realizzazioni del sistema integrato di interventi e servizi sociali”** il cui art. 25 stabilisce che **“ai fini dell’accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, come modificato dal decreto legislativo 31 maggio 2000 n. 130”**.

Il decreto legislativo 130 / 2000 sancisce che gli enti pubblici devono prendere in considerazione la situazione economica del solo assistito (e quindi senza chiedere alcun contributo economico ai parenti) per le prestazioni sociali **“erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno o continuativo, rivolte a persone con handicap permanente grave, di cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertato ai sensi dell’art. 4 della stessa legge, nonché ai soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata dalle aziende unità sanitarie locali”**.

Nello stesso decreto legislativo viene precisato che le nuove disposizioni **“non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell’art. 433 del codice civile”** e che esse **“non possono essere interpretate nel senso dell’attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all’art. 438, primo comma del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata”**.

E’ vero che il Governo non ha ancora emanato il decreto previsto all’art. 3, comma 4 del decreto legislativo n. 130/2000 (e sembra che non intenda farlo), ma è altrettanto vero che detto decreto, che ha lo scopo di **“favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza”**, non può, qualsiasi saranno i suoi contenuti, modificare le disposizione del decreto legislativo n. 130/2000 che obbligano gli enti pubblici a far riferimento esclusivamente alla situazione economica personale dei soggetti con handicap grave ed agli ultrasessantacinquenni non autosufficienti.

Inoltre, si sottolinea che il suddetto decreto che deve essere ancora emanato dal Governo ha natura meramente amministrativa e quindi, anche sotto questo aspetto, non può introdurre nessun cambiamento alle norme del decreto legislativo (avente valore di legge) n. 130/2000.

Si fa, altresì, presente che l’applicazione – obbligatoria da parte degli enti pubblici – dell’art. 25 della legge n. 328/2000 e del decreto legislativo n. 130/2000 blocca le stranissime sentenze della Corte di cassazione che hanno resuscitato la legge 1580/1931, riguardante le spese manicomiali e quelle ospedaliere, da moltissimi considerata defunta a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 833/1978 di riforma sanitaria.

Infine, si ricorda che i parenti dei soggetti con handicap grave e degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti che hanno sottoscritto impegni di pagamento nei riguardi di enti pubblici possono evitare di continuare a versare quattrini, inviando una disdetta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno .